

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5351

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLOMBINI, FACHIN SCHIAVI, BIANCHI BERETTA, BENEVELLI, SOAVE, BERNASCONI, BONFATTI PAINI, BRESCIA, CIVITA, DIGNANI GRIMALDI, GALANTE, GASPAROTTO, LORENZETTI PASQUALE, LODI FAUSTINI FUSTINI, MAINARDI FAVA, MASINI, MIGLIASSO, MONTANARI FORNARI, PELLEGGI, PERINEI, PINTO, SANNA, STRADA, STRUMENDO, TADDEI, TAGLIABUE

Presentata il 21 dicembre 1990

Istituzione dell'albo degli assistenti sociali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1987 si è provveduto a conferire riconoscimento giuridico al diploma universitario triennale di assistente sociale definendolo titolo abilitante all'esercizio della professione. Il contestuale decreto del Ministro della pubblica istruzione fissava inoltre l'iter formativo. Dopo quattro decenni di presenza attiva nei servizi pubblici e un indubbio apporto alla trasformazione degli stessi da un vetusto concetto di « beneficenza » ad un moderno concetto di servizi alla persona verso la realizzazione del dettato costituzionale di cui all'articolo 3, secondo comma (« La Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona

umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese »), si è usciti finalmente da una situazione strumentalmente tenuta nella confusione.

Non vi è dubbio che una cultura di servizio e molti importanti e innovativi interventi di prevenzione del disagio, recupero e riabilitazione del cittadino, dal settore dell'infanzia al settore della giustizia e nello stesso settore dell'assistenza sanitaria, sono stati promossi da questi professionisti del sociale e che conquiste di alto valore civile quale le leggi sull'affidamento dei minori, sulle misure alternative delle pene, sono state rese possibili grazie alla presenza e all'opera degli assistenti sociali, i quali hanno anche conquistato un posto nell'ambito della privata

attività: sono molti oggi i cittadini che si rivolgono ad assistenti sociali per consulenza e molti i giudici che affidano perizie a questi professionisti per garantirsi non solo corrette indicazioni nel momento in cui una separazione tra coniugi renda indispensabile l'affidamento dei figli, ma anche e soprattutto per ottenere che i rapporti tra genitori e figli non conviventi vengano seguiti ed aiutati ad evolversi, che gli incontri tra loro siano cautelati da una presenza professionale qualificata, capace di indurre impulsi ad un positivo riassetto. La presenza dell'assistente sociale, il cui mandato sociale è così ricco di implicazioni, garantisce sia il rispetto del diritto del singolo, sia l'aspettativa più generale al rispetto di « beni » (quali il corretto sviluppo della personalità del minore) tutelati dalla società civile.

Recenti norme in materia di stranieri extracomunitari e tossicodipendenti, sia pur sotto diverso segno, hanno confermato la presenza attiva e il mandato so-

ciale a questi professionisti. I quali oggi, a tutela propria e dei cittadini che a loro si rivolgono, chiedono finalmente che siano istituiti l'albo e l'ordine professionale. Cosa oggi assolutamente priva di possibili contestazioni o difficoltà procedurali, dal momento che il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, hanno definito il valore abilitante del diploma universitario e le norme per la convalida dei titoli conseguiti nel precedente regime. Nel proporre quindi la rapida approvazione del provvedimento, abbiamo ben presente che oltre all'interesse degli assistenti sociali a tutelare e promuovere la professione, e garantire la presenza in organismi nazionali ed internazionali, adotteremo provvedimenti atti a garantire il cittadino, il magistrato, lo stesso sistema dei servizi socio-assistenziali, giudiziari, sanitari del corretto esercizio di una professione largamente presente negli stessi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Requisiti per l'esercizio professionale).

1. Per esercitare la professione di assistente sociale e svolgere i relativi compiti è necessario essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, nonché essere iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 2.

(Esercizio della professione).

1. La professione può essere svolta con rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

2. La professione si esercita con autonomia tecnico-funzionale e di giudizio.

3. L'attività professionale si esplica anche in collaborazione con altre figure professionali e nell'ambito di *équipes* multidisciplinari.

4. L'esercizio professionale comprende la possibilità di esercitare attività didattica e formativa.

5. La professione di assistente sociale costituisce un punto di riferimento particolare in relazione alle attività di programmazione e di amministrazione dei servizi sociali sul territorio.

ART. 3.

(Istituzione dell'albo).

1. È istituito l'albo degli assistenti sociali. Gli iscritti sono soggetti alla disciplina dell'articolo 622 del codice penale. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli assistenti sociali, articolato a livello regionale o interregionale in rapporto alla consistenza numerica degli iscritti.

ART. 4.

(Regolamento).

1. Con decreti del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono emanate le norme relative all'istituzione e al funzionamento e alla organizzazione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine degli assistenti sociali, nonché alle modalità di iscrizione e cancellazione dall'albo ed alla normativa elettorale.

ART. 5.

(Norme transitorie).

1. I decreti di cui all'articolo 4 definiranno le norme transitorie per l'iscrizione all'albo, garantendo agli attuali operatori l'automatismo dell'iscrizione previo accertamento dei requisiti di legge.